



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1254**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale n. 998 del 30 aprile 2010 avente ad oggetto "Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione dei bandi, dei criteri, delle modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità delle misure 112 - 121 - 123- 125 - 311 - 321 - 323 per l'anno 2010".

Il giorno **28 Maggio 2010** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

- Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e ss. mm. ii., relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss. mm. ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e ss. mm. ii., recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale dal parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 e ss. mm. ii., che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale;
- Vista la decisione della Commissione Europea C(2008) 709 del 15 febbraio 2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (Italia) per il periodo di programmazione 2007-2013, successivamente modificata con decisione C(2009) 10338 di data 17 dicembre 2009 che ne approva la revisione;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 651 del 14 marzo 2008 che approva il "Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007-2013", da ultimo modificata con deliberazione n. 231 del 12 febbraio 2010 che ne approva la revisione ed approva la nuova versione (versione IV) del P.S.R. della Provincia Autonoma di Trento;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 998 del 30 aprile 2010 avente ad oggetto "Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione dei bandi, dei criteri, delle modalità attuative e delle condizioni di ammissibilità delle misure 112 – 121 – 123- 125 – 311 – 321 – 323 per l'anno 2010".
- Considerato come con tale deliberazione, tra l'altro, sia stato definito il termine di presentazione delle domande di aiuto a valere sulle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per l'annualità 2010;
- Preso atto come il termine ultimo di raccolta delle domande di cui sopra, fissato per tutte le misure al giorno 18 giugno 2010, risulti troppo ravvicinato in considerazione dell'interesse suscitato dall'apertura dei bandi presso il mondo agricolo e si ravvisi quindi la necessità di posticiparlo al 30 giugno 2010;
- Preso altresì atto della necessità di sostituire conseguentemente il termine ultimo di raccolta delle domande di aiuto del 18 giugno 2010, previsto per tutte le misure disciplinate dalla deliberazione attuativa n. 998/2010, con quello del 30 giugno 2010 e di intervenire sui seguenti paragrafi che disciplinano i termini

di presentazione delle domande negli allegati parte integrante del provvedimento:

- ❖ allegato 1 misura 123.1 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

paragrafo 5.1 Termini di presentazione delle domande

- ❖ allegato 2 misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori
misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
misura 311 – Diversificazione in attività non agricole

paragrafo A.2 Termini per la presentazione delle domande

- ❖ allegato 3 misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

paragrafo A.2 Termini per la presentazione delle domande

- ❖ allegato 4 misura 125–Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

paragrafo A.3 Termini per la presentazione delle domande

- Considerato inoltre come la deliberazione n. 998 del 30 aprile 2010, all’allegato 1 parte integrante del provvedimento relativo alla misura 123.1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, disponga che, al momento della presentazione, la domanda sia completa di tutta la documentazione richiesta, fatto salvo quanto previsto al punto 5.3 “Completamento/verifica della domanda”;
- Preso atto che, in base ai tempi di apertura del bando, i soggetti richiedenti si trovano ad oggi in difficoltà nel predisporre per tempo la “Relazione tecnica” (di cui all’allegato 2 del bando della misura) e nell’acquisire l’ “Attestazione di sostenibilità economica” (allegato 3 del bando della misura) in quanto tali documenti comportano la predisposizione ed effettuazione di una serie di analisi tecnico economiche particolarmente complesse;
- Considerato come i documenti di cui sopra possano essere acquisiti e valutati anche in un momento successivo alla presentazione della domanda, comunque prima della concessione del contributo;
- Si riconosce quindi la possibilità, a valere dal primo giorno di apertura del bando, in quanto migliorativa nei confronti dei soggetti richiedenti, di presentare la “Relazione tecnica” e l’ “Attestazione di sostenibilità economica” anche successivamente alla presentazione della domanda stessa, comunque entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di avvenuta comunicazione al beneficiario della finanziabilità della domanda sulla base della graduatoria di merito approvata, pena l’esclusione della domanda e si procede conseguentemente alla riformulazione del paragrafo 5.3 “Completamento/verifica della domanda” come di seguito indicato:

5.3 Completamento/verifica della domanda

Qualora la documentazione richiesta sia di competenza di altre amministrazioni pubbliche (quali ad es. le autorizzazioni edilizie), e non sia ancora nella disponibilità del richiedente al momento della presentazione della domanda deve essere consegnata al Servizio competente entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande. In ogni caso, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante l'avvenuta richiesta della documentazione mancante presso l'amministrazione competente.

Al fine di consentire al soggetto richiedente la predisposizione della "Relazione tecnica" (allegato 2) e della "Attestazione di sostenibilità economica" (allegato 3), tali documenti possono essere presentati - pena l'esclusione della domanda - entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di avvenuta comunicazione al beneficiario della finanziabilità della domanda sulla base della graduatoria di merito approvata. I termini del procedimento rimarranno sospesi fino a quando l'utente non consegnerà detta documentazione e comunque fino al termine massimo sopra citato.

In ogni caso, l'ufficio competente all'istruttoria della domanda potrà richiedere documentazione integrativa a quella sopra elencata al fine di accertare le condizioni di ammissibilità stabilite nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi" predisposto dal Mipaaf.

- Preso atto, inoltre, che la modifica di cui sopra si riflette sul paragrafo 10. "Realizzazione anticipata delle iniziative", si procede alla sua integrazione con un espresso riferimento al paragrafo 5.3 e il punto 10 viene ad essere così riformulato:

10. REALIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE INIZIATIVE

Gli interventi o acquisti oggetto di finanziamento possono essere effettuati prima del provvedimento di concessione delle agevolazioni purché abbiano avuto inizio (lavori) ovvero siano stati effettuati (acquisti) dopo la presentazione della domanda e questa risulti completa della documentazione prevista, fatto salvo quanto previsto dal par. 5.3. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'iniziativa dovrà in ogni caso essere realizzata nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente deliberazione. L'avvio anticipato non vincola in alcun caso l'amministrazione alla concessione del relativo contributo.

- Preso atto inoltre come si renda necessario provvedere ad una riformulazione del paragrafo A.1.2 "Fascicolo Aziendale" delle disposizioni di carattere generale per le misure 112 – Insediamento di giovani agricoltori, 121 – Ammodernamento delle aziende agricole e 311 – Diversificazione in attività non agricole, di cui all'allegato 2 della deliberazione n. 998 del 30 aprile 2010;
- Accertato infatti, anche in base all'esperienza acquisita dall'istruzione delle domande di aiuto raccolte sul bando 2009 del Programma Sviluppo Rurale 2007-2013, che quanto ora disposto risulta particolarmente penalizzante per il richiedente della domanda di contributo stante anche il ruolo determinante

svolto da un soggetto terzo nella predisposizione dei documenti necessari per la presentazione della domanda, si procede ad una revisione del paragrafo A.1.2 “Fascicolo Aziendale” di cui sopra che viene ad essere così riformulato:

A.1.2 FASCICOLO AZIENDALE

Il fascicolo è la base di riferimento conoscitiva relativa all’azienda agricola o ai beneficiari per la gestione delle domande di aiuto.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto, il fascicolo dovrà essere costituito.

- Ritenuto inoltre necessario procedere, relativamente alla misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole, disciplinata nei suoi criteri attuativi all’allegato 2 parte integrante del provvedimento 998/2010, ad una definizione più puntuale della superficie computabile ai fini del rapporto UBA/ettaro, si riformula il primo interlinea del paragrafo B.8 “Standard minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e relativi criteri di ammissibilità” come di seguito indicato:

B.8 STANDARD MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E RELATIVI CRITERI DI AMMISSIBILITA’.

- Nel caso di interventi nei settori bovino da latte, da carne, equino, ovino, caprino, cunicolo e degli struzzi, ad eccezione degli aiuti che non comportino un incremento della capacità produttiva e siano diretti alla tutela e al miglioramento ambientale (quali ad esempio le macchine e le attrezzature per la fienagione) o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali la densità di capi allevati in azienda non potrà essere superiore a 2,5 UBA per ettaro di superficie destinata all’alimentazione degli stessi. In tale superficie viene computata la eventuale superficie dell’alpeggio in ragione di 0,5 ettari per ogni U.B.A. alpeggiato. Detta superficie deve ricadere nel territorio della Provincia di Trento o in comuni limitrofi.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la Legge provinciale n. 7/79,
- visti gli atti citati nella premessa,
- acquisito il parere del servizio semplificazione amministrativa ai sensi della lett. e) della deliberazione n. 40 di data 22 gennaio 2010;
- a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di posticipare al 30 giugno 2010 il termine ultimo di presentazione delle domande di aiuto a valere sulle misure del Programma di Sviluppo Rurale per l’annualità 2010, provvedendo quindi alla sostituzione del termine del 18 giugno 2010 fissato nei paragrafi, così come identificati in premessa, che

disciplinano i termini di presentazione delle domande negli allegati parte integrante della deliberazione n. 998 del 30 aprile 2010;

2. di procedere alla modifica della misura 123.1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, del bando di cui all'allegato 1 della deliberazione n. 998/2010, intervenendo al paragrafo 5.3 "Completamento/verifica della domanda" e al paragrafo 10. "Realizzazione anticipata delle iniziative", così come dettagliato in premessa e di riconoscere che tale modifica, in quanto migliorativa nei confronti dei soggetti richiedenti, s'intende applicabile dal primo giorno di apertura del bando;
3. di procedere alla modifica delle misure 112 – Insedimento di giovani agricoltori, 121 – Ammodernamento delle aziende agricole e 311 – Diversificazione in attività non agricole - del bando di cui all'allegato 2 della deliberazione n. 998/2010, intervenendo al paragrafo A.1.2 "Fascicolo aziendale" - disposizione comune a tutte e tre le misure, e al paragrafo B.8 "Standard minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e relativi criteri di ammissibilità", riguardante la sola misura 121, così come specificato nelle premesse e di riconoscere che tale modifica, in quanto migliorativa nei confronti dei soggetti richiedenti, s'intende applicabile dal primo giorno di apertura del bando;
4. di confermare quanto altro disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 998 del 30 aprile 2010;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

LM